

REGOLAMENTO (CEE) N. 460/80 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 352/79 che autorizza il taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 459/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 43, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79, è vietato il taglio di un vino importato con un vino della Comunità, salvo deroga decisa dal Consiglio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 352/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2960/79⁽⁴⁾, autorizza il taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati unicamente a determinate condizioni restrittive e fino al 29 febbraio 1980; che per stabilire eque condizioni di concorrenza in tutta la Comunità occorre abbandonare questa pratica non appena possibile; che gli sforzi fatti per produrre vini rossi unicamente con uve raccolte in Germania hanno

dato risultati tali da far prevedere che i produttori tedeschi siano ben presto in grado di non più procedere al taglio dei loro vini rossi con vini importati; che è tuttavia necessario ridurre la percentuale dei vini rossi tedeschi che può essere tagliata con vini importati per incitare i produttori tedeschi ad utilizzare vini rossi da taglio originari della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 352/79 è modificato come segue:

1. l'aliquota del 15 % di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è sostituita da quella del 10 %;
2. la data del 29 febbraio 1980 di cui all'articolo 2 è sostituita da quella del 30 giugno 1984.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. MARCORA

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pag. 32 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 93.

⁽⁴⁾ GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 8.